

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella competenza del Consiglio comunale

N. 98 DEL 5 DICEMBRE 2014

E' presente il
COMMISSARIO STRAORDINARIO: **VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: **RITA CARCÒ**

5 dicembre 2014

N. 98 = Formalizzazione della compatibilità, della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis dell'art. 48 LR 11/2004. Definizione delle priorità relative all'attività di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione del PAT.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio comunale

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta.

PREMESSO che

- il Comune di Venezia è dotato di un primo Piano Regolatore Generale adottato dal Commissario Prefettizio il 20 marzo 1959 e approvato con D.P.R. 17 dicembre 1962.
- vista la complessità del territorio e le caratteristiche geo-morfologiche, socio-economiche e insediative di ambiti territoriali disomogenei tra loro (la Città Antica, la Terraferma, Porto Marghera, le Isole della laguna, i Litorali) l'amministrazione del Comune di Venezia ne ha definito l'assetto pianificatorio attraverso la redazione di diverse e successive varianti il cui insieme rappresenta il piano regolatore generale vigente.
- il Comune di Venezia, ha adeguato l'intera sua strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in particolare al vigente Piano d'Area della Laguna veneziana che, ai sensi dell'art. 55 delle sue norme tecniche dispone che tale adeguamento può avvenire "oltre che con un'unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei";
- di tale adeguamento ha reso atto la Regione del Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota 5 Giugno 2012, prot. 261714.

PREMESSO ancora che

- il Comune di Venezia ha inteso dotarsi del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio", in qualità di strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche e di sviluppo per il governo del territorio comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 783 del 11.12.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Venezia ha adottato il documento preliminare al Piano di Assetto del Territorio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 20.03.2009 "Attestazione sull'attività di partecipazione/concertazione relative al Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT)" si è preso atto degli esiti della fase di concertazione;
- in data 20.01.2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione tra il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e Regione Veneto;
- ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11 la Provincia è l'ente competente all'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunali; ai sensi dell'art. 48, comma 4 la

Regione ha esercitato le competenze assegnate alla Provincia fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), avvenuta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010. Per questo motivo ai fini dell'approvazione del PAT gli Uffici provinciali hanno assunto i pareri già espressi dalla Regione Veneto, rimanendo comunque in capo all'organo regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la Validazione del Quadro Conoscitivo e il parere sulla VINCA (Valutazione Incidenza Ambientale);

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 159 del 09.11.2011 avente per oggetto “Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Venezia: presa d'atto della conclusione della fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche” e successiva Deliberazione di Giunta Provinciale di Rettifica parziale n. 185 del 14.12.2011, sono stati recepiti gli esiti della concertazione;
- in data 30.11.2011 sono stati sottoscritti da Comune di Venezia e Provincia di Venezia gli elaborati di cui si compone il PAT;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012 il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ed il Rapporto Ambientale, corredato dalla VAS e dalla VINCA;
- a seguito della pubblicazione del PAT sono pervenute, fino alla data di presentazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di definizione dei criteri di controdeduzione alle osservazioni del 19.09.2012, n. 780 osservazioni articolate in 1601 proposte di modifica, le quali sono state oggetto di valutazione della Commissione Regionale VAS. e, tra queste, n. 10 articolate in 51 proposte di modifica riguardano il Rapporto Ambientale;
- con nota prot. n. 245467 del 04.05.2012 la Regione Veneto Segreteria regionale per le Infrastrutture-U.P. Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV ha richiesto integrazioni agli elaborati trasmessi;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 21.12.2012 sono stati approvati i “Criteri di valutazione per la controdeduzione delle osservazioni”, criteri già condivisi con la Provincia di Venezia;
- è stato indetto il Tavolo Tecnico Concertato del 26.03.2013 tra Comune di Venezia e Provincia di Venezia per l'esame e la condivisione dei contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni; il verbale di tale Tavolo Tecnico Concertato ha concluso il percorso di copianificazione recependo tutte le indicazioni, modifiche, integrazioni e contributi condivisi definiti nelle varie fasi di tale percorso nonché negli elaborati allegati al verbale stesso, in quanto prodromi alla Conferenza di Servizi decisoria;
- con nota del 23.07.2013 prot. n. 326390 sono state trasmesse alla Regione Veneto - Segreteria regionale per le Infrastrutture - U.P. Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV le integrazioni richieste;
- sul rapporto ambientale, allegato al PAT in oggetto, hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e sullo stesso è stato acquisito il parere positivo motivato, con prescrizioni, della Commissione Regionale VAS, espresso con atto n. 13 del 26.02.2014;
- in data 3.04.2014 si è tenuto il Comitato Tecnico Provinciale per esaminare la documentazione trasmessa;
- in data 10.04.2014 con nota prot. n. 154359 sono stati trasmessi alla Provincia di Venezia gli elaborati di piano adeguati alle prescrizioni del parere motivato della Commissione VAS Regionale n.13 del 26.02.2014;
- in data 13.05.2014 è stato sottoscritto, tra Provincia di Venezia e Comune di Venezia, il verbale relativo ai chiarimenti in relazione al parere della Valutazione Tecnica Provinciale n. 11 del

29.04.2014, con cui si evidenzia, la necessità che vengano corretti i seguenti errori materiali: stralciare dalla legenda della Carta Idrogeologica la voce “sorgente” e stralciare le parole “di interesse nazionale” all’interno dell’art. 17- punto 7 delle NTA”;

- in data 9/06/2014, prot. 239622/2014, il Comune di Venezia ha trasmesso alla Provincia gli elaborati del PAT corretti secondo quanto indicato dal suddetto verbale;
- in data 25.06.2014 è stato emanato il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 68, trasmesso con prot. 276065 del 27.06.2014, con oggetto "Comune di Venezia: Piano di Assetto del Territorio (PAT). Quadro conoscitivo, assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità, art. 11, LR 11/2004". Con tale atto la G.R.V. ha decretato di aver rilevato la sufficienza dell'indice complessivo di qualità degli archivi digitali del PAT col valore 0,995 (art. 11, comma 1, LR 11/2004) e di aver rilevato la sufficienza dell'indice di qualità degli archivi digitali del PAT col valore 0,831 (art. 11, comma 2, LR 11/2004);
- in data 30.07.2014, prot. 322336/2014 e 25.09.2014, prot. 0398922/2014, il Comune di Venezia ha convocato la conferenza di servizi decisoria di approvazione del Piano di Assetto del Territorio e delle controdeduzione alle osservazioni, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della LR 11/2004;
- in data 30.09.2014 si è svolta la conferenza di servizi decisoria di approvazione del Piano di Assetto del Territorio e delle controdeduzione alle osservazioni, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della LR 11/2004; in tale sede il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia hanno dato atto che in merito al P.A.T. i vari enti competenti hanno espresso parere favorevole al PAT e pertanto:
 - hanno espresso consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia, al rapporto Ambientale relativo allo stesso (VAS), adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012, e alla proposta di controdeduzione alle osservazioni (con esiti riportati nel verbale del Tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26.03.2013), come specificato nella Delibera di Giunta Provinciale n.109/2014 del 19/09/2014;
 - hanno dato atto che ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/04, il piano si intende pertanto approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale;
 - hanno dato atto che, non appena il P.A.T. diventerà efficace secondo le modalità previste dall’art. 15, comma 7, della L.R. 11/2004, il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il piano degli interventi, ai sensi dell'art. 48 comma 5 bis della L.R. 11/2004 e succ. mod. ed int.;
- l’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004, con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014 a cura della Provincia di Venezia;
- il PAT è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, dal 15.11.2014;

ATTESO che

- l’art. 48, comma 5 bis della L.R. 11/2004 dispone che “*A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio, il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi*”;
- le Norme Tecniche del PAT all’art. 53 “Norme Transitorie” - a cui fanno riferimento gli elaborati relativi alla " Formalizzazione della compatibilità, della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis dell’art. 48 LR 11/2004" allegati al presente provvedimento deliberativo - prevedono che:
“Con l’approvazione del P.A.T. la compatibilità, il contrasto e la compatibilità condizionata tra questo e il PRG sono così definite:

- *Compatibilità: quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono compatibili con il P.A.T. in quanto attuano quanto previsto dal P.A.T. e/o sono coerenti con gli obiettivi che lo stesso persegue – come in alcuni casi evidenziato dalle presenti norme - o comunque non ne impediscono la futura attuazione.*
- *Compatibilità condizionata: quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono compatibili con il P.A.T., ma l'attuazione degli interventi richiede una preventiva progettazione urbanistica di dettaglio, mediante P.I. ed eventuale P.U.A., che consenta una più puntuale valutazione degli aspetti urbanistici, sia morfologici che funzionali.*
- *Contrasto: quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono incompatibili con il P.A.T. per il tipo di zonizzazione del PRG o in quanto la loro attuazione, senza le previsioni del P.I. in coerenza con il P.A.T., impedirebbe l'attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.”*

CONSIDERATO che

- la norma legislativa richiamata non dispone in merito alla formalizzazione di detta compatibilità dei contenuti del PRG con il PAT approvato, demandando in tal modo ad ogni amministrazione comunale l'onere di gestire la fase della gestione urbanistico edilizia del territorio, tra l'approvazione del PAT e quella del PI redatto e approvato ai sensi del citato art. 18 della LR 11/2004;
- tale gestione, con riferimento all'aggravio istruttorio relativo ad ogni singolo procedimento urbanistico o edilizio di competenza comunale, ma ancor più in riferimento all'indeterminatezza relativa ai procedimenti edilizi asseverati da professionisti privati nonché ai relativi obblighi di controllo dell'Amministrazione, comporta la necessità di esplicitare la compatibilità del PRG con il PAT approvato e, con questa, gli specifici contenuti del PI così come individuato dall'art. 48, c. 5 bis, della LR 11/2004;

CONSIDERATO ancora che

- il verbale della citata conferenza di servizi decisoria di approvazione del Piano di Assetto del Territorio e delle controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, del 30.09.2014, convalidato con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, da atto, tra l'altro che *“con l'efficacia dell'atto di approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 48 comma 5 bis della LR 11/2004 e succ. mod. ed int., il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi; a tal proposito, vista la particolare complessità del territorio del Comune di Venezia e la compresenza di più strumenti urbanistici vigenti, rilevano la necessità di redigere una cartografia semplificata, valida fino alla redazione del P.I., al fine di individuare immediatamente le parti compatibili e quelle in contrasto con il PAT stesso”*;

RITENUTO che

- risulta pertanto necessario, anche alla luce degli adempimenti prescritti dall'art. 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio” del D.lgs 33/2013, formalizzare i contenuti relativi alla compatibilità, alla compatibilità condizionata e al contrasto tra i contenuti del PRG vigente, così come conformato dagli atti di pianificazione elencati in premessa, e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis, dell'art. 48 LR 11/2004, con specifica delibera del Consiglio Comunale;

VISTI

- i seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione e Disposizioni operative
 - Tav.1 - Compatibilità PRG/PAT, n.11 elaborati in scala 1:10000 così denominati: Tav.1.1, Tav.1.2, Tav.1.3, Tav.1.3bis, Tav.1.4, Tav.1.5, Tav.1.6, Tav.1.7, Tav.1.8, Tav.1.9, Tav.1.10;
 - Tav.1a - Condizioni di compatibilità, n.11 elaborati in scala 1:10000 così denominati: Tav.1a.1, Tav.1a.2, Tav.1a.3, Tav.1a.3bis, Tav.1a.4, Tav.1a.5, Tav.1a.6, Tav.1a.7, Tav.1a.8, Tav.1a.9, Tav.1a.10;
 - Tav. 2 - Specifiche sul tema del rischio idrogeologico, n.11 elaborati in scala 1:10000 così denominati: Tav.2.1, Tav.2.2, Tav.2.3, Tav.2.3bis, Tav.2.4, Tav.2.5, Tav.2.6, Tav.2.7, Tav.2.8, Tav.2.9, Tav.2.10;
 - Norme tecniche allegato B
Compatibilità geologica ai fini urbanistici e dissesto idrogeologico
 - Relazione di compatibilità idraulica

CONSIDERATO ancora che

- sulla base delle norme richiamate, l'efficacia di PI, attribuita al PRG vigente, pone a regime, relativamente alle procedure di definizione e variazione dello strumento urbanistico generale comunale, le disposizioni dell'art.18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi", della L.R. 11/2004 che, in particolare dispone, al comma 8, che *"le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo"*;
- tale nuovo regime consente all'Amministrazione di attuare una revisione dello strumento generale finalizzata alla complessiva attuazione degli indirizzi del PAT, ma anche di apportare, al primo PI, costituito dal PRG per le parti compatibili con il PAT, modifiche ed integrazioni parziali che, sempre in coerenza con i contenuti del PAT stesso, possono essere adottate ed approvate dal Consiglio Comunale secondo le seguenti procedure dell'art.18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi, della L.R. 11/2004":
 3. *Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.*
 4. *Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.*
 5. *Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*
 6. *Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.*
- nell'attuale fase di efficacia del PI, si pone la necessità di dare immediata definizione amministrativa a problemi urgenti ed indifferibili, di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, ad oggi irrisolti anche in ragione delle limitazioni imposte dall'art. 48 della LR 11/2004 in assenza del PAT approvato;

RITENUTO che

- risulta pertanto necessario che l'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione del PAT, prosegua la propria attività di pianificazione urbanistica, definendo le priorità a livello operativo in due fasi distinte, ritenendo con ciò di adempiere a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 18 della LR 11/2004:
 - una prima fase, rivolta all'operatività della presente Amministrazione Comunale, volta alla risoluzione di problemi urgenti ed indifferibili, di carattere settorialmente e/o territorialmente

parziale, ad oggi irrisolti anche in ragione delle limitazioni imposte dall'art. 48 della LR 11/2004 in assenza del PAT approvato, quali:

- a) provvedimenti di adeguamento ad alcune specifiche direttive del PAT indispensabili alla più efficace gestione attuale del PI ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis, della LR 11/2004, relative ad aspetti non risolvibili attraverso i contenuti della citata delibera del Consiglio Comunale relativa alla compatibilità, alla compatibilità condizionata ed al contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell'art. 48 LR 11/2004;
 - b) provvedimenti di razionalizzazione, semplificazione ed aggiornamento tecnico dell'apparato grafico, zonizzativo e regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale;
 - c) provvedimenti volti alla soluzione di contenziosi ovvero all'immediata acquisizione di benefici patrimoniali a favore dell'Amministrazione a seguito di iniziative già da questa avviate prima dell'approvazione del PAT, anche attraverso l'attivazione di procedure ai sensi dell'art. 6 "Accordi tra soggetti pubblici e privati" della LR 11/2004 e dell'art.11 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- una seconda fase, rivolta all'operatività della prossima Amministrazione Comunale, volta a definire in modo organico e complessivo, attraverso la revisione dello strumento urbanistico generale comunale, le scelte di medio periodo dell'Amministrazione in attuazione degli indirizzi del PAT approvato. Fase nella quale, a seguito della predisposizione di un documento del Sindaco in cui saranno evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi, verrà predisposto e approvato il PI comunale, attraverso preventive forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici ed associazioni economiche e sociali portatrici di interessi di carattere generale sul territorio nonché attraverso le valutazioni delle proposte di intervento presentate dai vari promotori/proponenti, anche a seguito di bandi di evidenza pubblica per la loro raccolta e presentazione.
- l'adozione dei provvedimenti di cui alle anzi descritte priorità sarà preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione da avviare contestualmente alla loro presentazione alle municipalità ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della LR 11/2004 e del combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

RITENUTO inoltre che:

- il contenuto della presente deliberazione attiene ad una esclusiva facoltà attribuita al Consiglio Comunale e che, pertanto, non necessita dell'acquisizione del parere delle Municipalità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità per i seguenti motivi:
 - per la parte relativa alla "Formalizzazione della compatibilità, della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis dell'art. 48 LR 11/2004", in quanto assimilabile ad interpretazione autentica degli elaborati tecnici di uno strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale;
 - per la parte relativa alla "Definizione delle fasi relative all'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione del PAT" in quanto riferita alle facoltà direttamente attribuite al Commissario Straordinario ed assimilabile, in tal caso, al Documento del Sindaco di cui al c. 1 dell'art 18 della LR 11/2004;

ATTESO che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio;

RITENUTO infine

- di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento.

VISTI inoltre

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1) formalizzare i contenuti relativi alla compatibilità, alla compatibilità condizionata e al contrasto tra i contenuti del PRG vigente, così come conformato dagli atti di pianificazione elencati in premessa, e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis, dell'art. 48 LR 11/2004, attraverso i seguenti elaborati allegati alla presente:

- Relazione e Disposizioni operative
- Tav.1 - Compatibilità PRG/PAT, n.11 elaborati in scala 1:10000 così denominati: Tav.1.1, Tav.1.2, Tav.1.3, Tav.1.3bis, Tav.1.4, Tav.1.5, Tav.1.6, Tav.1.7, Tav.1.8, Tav.1.9, Tav.1.10;
- Tav.1a - Condizioni di compatibilità, n.11 elaborati in scala 1:10000 così denominati: Tav.1a.1, Tav.1a.2, Tav.1a.3, Tav.1a.3bis, Tav.1a.4, Tav.1a.5, Tav.1a.6, Tav.1a.7, Tav.1a.8, Tav.1a.9, Tav.1a.10;
- Tav. 2 - Specifiche sul tema del rischio idrogeologico, n.11 elaborati in scala 1:10000 così denominati: Tav.2.1, Tav.2.2, Tav.2.3, Tav.2.3bis, Tav.2.4, Tav.2.5, Tav.2.6, Tav.2.7, Tav.2.8, Tav.2.9, Tav.2.10;
- Norme tecniche allegato B
Compatibilità geologica ai fini urbanistici e dissesto idrogeologico
- Relazione di compatibilità idraulica

2) dare atto che per le previsioni per cui gli elaborati di cui al punto precedente rilevano la compatibilità o la compatibilità condizionata con il PAT approvato, il PRG vigente, ai sensi del c. 5 bis, dell'art. 48 LR 11/2004, diventa P.I.;

3) definire le priorità relative all'attività di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione del PAT, nel modo seguente:

- una prima fase, rivolta all'operatività della presente Amministrazione Comunale, finalizzata alla risoluzione di problemi urgenti ed indifferibili, di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, ad oggi irrisolti anche in ragione delle limitazioni imposte dall'art. 48 della LR 11/2004 in assenza del PAT approvato, quali:

a) provvedimenti di adeguamento ad alcune specifiche direttive del PAT indispensabili alla più efficace gestione attuale del PI ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis, della LR 11/2004, relative ad aspetti non risolvibili attraverso i contenuti della citata delibera del Consiglio Comunale relativa alla compatibilità, alla compatibilità condizionata ed al contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell'art. 48 LR 11/2004;

b) provvedimenti di razionalizzazione, semplificazione ed aggiornamento tecnico dell'apparato grafico, zonizzativo e regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale;

- c) provvedimenti volti alla soluzione di contenziosi ovvero all'immediata acquisizione di benefici patrimoniali a favore dell'Amministrazione a seguito di iniziative già da questa avviate prima dell'approvazione del PAT, anche attraverso l'attivazione di procedure ai sensi dell'art. 6 "accordi tra soggetti pubblici e privati" della LR 11/2004 e dell'art.11 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- una seconda fase, rivolta all'operatività della prossima Amministrazione Comunale, volta a definire in modo organico e complessivo, attraverso la revisione dello strumento urbanistico generale comunale, le scelte di medio periodo dell'Amministrazione in attuazione degli indirizzi del PAT approvato. Fase nella quale, a seguito della predisposizione di un documento del Sindaco in cui saranno evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi, verrà predisposto e approvato il PI comunale, attraverso preventive forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici ed associazioni economiche e sociali portatrici di interessi di carattere generale sul territorio nonché attraverso alle valutazioni delle proposte di intervento presentate dai vari promotori/proponenti, anche in esito a bandi di evidenza pubblica per la loro raccolta e presentazione.
- 4) dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

(Proposta di deliberazione n. 734 del 17 novembre 2014)

Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto
Il Segretario Generale Rita Carcò

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Comune il 16 dicembre 2014
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal 27 dicembre 2014